

MERCOLEDÌ 08 GIUGNO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Acconto IMU 2022: le regole da seguire per il versamento - pag. 2
- Sistemi tributari senza "modelli" - pag. 6
- Azione di ottemperanza: illegittima l'imposta di registro per il rilascio della sentenza - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Assegno Unico percettori RdC: nuova modalità per comunicare i dati mancanti nella DSU - pag. 15
- Assunzione locale all'estero: quali sono gli obblighi contributivi per le imprese - pag. 18
- Provvedimento di sospensione dell'attività: ipotesi di mancata adozione e posticipo degli effetti - pag. 20

IMPRESA

- RC auto: risarcimento diretto esteso alle imprese assicurative estere che operano in Italia - pag. 33

IN EVIDENZA

Acconto IMU 2022: le regole da seguire per il versamento

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Per il versamento dell'acconto IMU c'è tempo fino al 16 giugno 2022. L'imposta è proporzionale alla quota e ai periodi di possesso dell'immobile. In caso di cessione, è determinante il calcolo dei mesi di possesso. Queste variabili influenzano direttamente l'entità della somma da versare. Il tributo va corrisposto in due rate oppure in rata unica; tuttavia, in casi particolari, il numero delle rate può essere superiore a due e può cambiare anche il termine di versamento. Obblighi particolari sono stabiliti in caso di mancato pagamento e di ravvedimento. Quali sono le disposizioni e le regole che disciplinano il versamento dell'acconto IMU? Come risolvere i dubbi più frequenti?

Il 16 giugno prossimo scade il termine per il **versamento** dell'**acconto** dell'**IMU**.

Vediamo le disposizioni e le regole che disciplinano il versamento.

Leggi anche

- IMU 2022: quando scatta la riduzione di base imponibile e aliquota
- Acconto IMU 2022 in scadenza: quando si paga per l'abitazione

principale

L'IMU è un'imposta annuale?

L'IMU è un'imposta annuale. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'**autonoma obbligazione tributaria**.



Assegno Unico percettori RdC: nuova modalità per comunicare i dati mancanti nella DSU


di Simone Baghin - Consulente del lavoro in Vicenza

Al fine di consentire al beneficiario del reddito di cittadinanza di fornire le eventuali informazioni mancanti nelle DSU per l'erogazione diretta dell'assegno unico, l'INPS, con il messaggio 2261 del 2022, ha previsto la possibilità da parte dei soggetti interessati di presentare uno specifico modello attraverso il sito internet dell'Istituto e gli Istituti di patronato. Il modello Rdc - Com AU produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Con il messaggio 2261 del 2022 l'INPS ha fornito le modalità operative qualora, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall'ISEE, l'Istituto non sia in possesso di tutte le informazioni indispensabili al fine del riconoscimento dell'integrazione al **reddito di cittadinanza**

za dell'assegno unico.

La normativa in materia di assegno unico e universale prevede che in presenza di RdC l'assegno venga corrisposto **direttamente dall'INPS d'ufficio**, assieme al reddito stesso e con le medesime modalità di erogazione.

La misura complessiva 

Fisco

In scadenza

Acconto IMU 2022: le regole da seguire per il versamento

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Per il versamento dell'acconto IMU c'è tempo fino al 16 giugno 2022. L'imposta è proporzionale alla quota e ai periodi di possesso dell'immobile. In caso di cessione, è determinante il calcolo dei mesi di possesso. Queste variabili influenzano direttamente l'entità della somma da versare. Il tributo va corrisposto in due rate oppure in rata unica; tuttavia, in casi particolari, il numero delle rate può essere superiore a due e può cambiare anche il termine di versamento. Obblighi particolari sono stabiliti in caso di mancato pagamento e di ravvedimento. Quali sono le disposizioni e le regole che disciplinano il versamento dell'acconto IMU? Come risolvere i dubbi più frequenti?

Il 16 giugno prossimo scade il termine per il **versamento dell'acconto dell'IMU**.

Vediamo le disposizioni e le regole che disciplinano il versamento.

Leggi anche

- IMU 2022: quando scatta la riduzione di base imponibile e aliquota

- Acconto IMU 2022 in scadenza: quando si paga per l'abitazione principale

L'IMU è un'imposta annuale?

L'IMU è un'imposta annuale. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'**autonoma obbligazione tributaria**.

L'IMU è proporzionale alla quota di possesso?

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso.

Esempio n. 1

Fabbricato gruppo A/1, rendita catastale 400 euro, quota

possesso 25%

Rendita catastale = 400

Aggiornamento 5% = 20

Rendita rivalutata = 420

Moltiplicatore 160 = 67.200 (base imponibile)

Aliquota 1,06% = 712,232 (imposta)

Misura acconto = 356,116

Quota possesso 25% = 89,029 (imposta dovuta)

Versamento acconto = 89 euro

L'IMU è proporzionale ai periodi di possesso?

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Come calcolare i mesi di possesso in caso di cessione dell'immobile?

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Giorni del mese possesso cedente	Giorni del mese possesso acquirente	Soggetto passivo intero mese
15	16	Acquirente
15	15	Acquirente
14	14	Acquirente
16	15	Cedente

Esempio n. 2

Fabbricato gruppo A/1, rendita catastale 400 euro, acquisito il 12 gennaio 2022

Rendita catastale = 400

Aggiornamento 5% = 20

Rendita rivalutata = 420

Moltiplicatore 160 = 67.200 (base imponibile)

Aliquota 1,06% = 712,232 (imposta)

Misura acconto = 356,116

Versamento acconto = 356 euro

Esempio n. 3

Fabbricato gruppo A/1, rendita catastale 400 euro, ac-

quisito il 1° giugno 2022

Rendita catastale = 400

Aggiornamento 5% = 20

Rendita rivalutata = 420

Moltiplicatore 160 = 67.200 (base imponibile)

Aliquota 1,06% = 712,232 (imposta)

Misura acconto = 356,116

Periodo possesso 1 m. = 59,352

Versamento acconto = 59 euro

Quante sono le rate di versamento?

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU

dovuta al comune per l'anno 2022 in **due rate**, scadenti la prima il **16 giugno 2022** e la seconda il **16 dicembre 2022**.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Si può pagare in unica rata?

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere **entro il 16 giugno 2022**.

Rata unica		16 giugno 22
Due rate	Prima rata	16 giugno 22
	Seconda rata (a saldo)	16 dicembre 22
Tre rate	Prima rata	16 giugno 22
	Seconda rata	16 dicembre 22
	Terza rata(a conguaglio)	16 giugno 23

Ci possono essere termini differenti?

I comuni possono con proprio regolamento stabilire **differimenti di termini per i versamenti**, per situazioni particolari.

Il Dipartimento delle finanze nel focus 21 luglio 2021 ha precisato che la facoltà di differimento può essere legittimamente esercitata dal comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria.

Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la **quota dell'IMU di competenza statale** relativa agli immobili a destinazione produttiva appartenenti al **gruppo catastale D**.

Versamento effettuato da contitolare

I comuni possono con proprio regolamento stabilire che si considerano **regolarmente eseguiti** i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Versamento multiproprietà

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), il versamento dell'imposta è effettuato da **chi amministra il bene**.

Versamento del condominio

Per le parti comuni dell'edificio, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versa-

Per gli enti non commerciali ci sono tre rate?

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta dovuta in **tre rate** di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del **16 giugno 2022** e del **16 dicembre 2022**, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il **16 giugno 2023**.

Quali sono le scadenze delle rate?

mento dell'imposta deve essere effettuato dall'**amministratore del condominio per conto di tutti i condomini**.

Versamento nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il **curatore** o il **commissario liquidatore** sono tenuti al **versamento dell'imposta dovuta** per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Quali sono le modalità di versamento?

Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente:

- secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (**modello F24**);
- tramite apposito **bollettino postale** al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili;
- attraverso la piattaforma **PagoPA**;
- con le **altre modalità** previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

Come utilizzare il modello F24?

Le modalità di versamento dell'IMU, nonché dei relativi interessi e sanzioni, con modello F24 sono contenute nel **provvedimento n. 214429 del 26 maggio 2020** dell'Agenzia delle Entrate.

Con **risoluzione 29 maggio 2020, n. 29/E** l'Agenzia ha fornito le istruzioni per il versamento dell'IMU tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP).

I versamenti con **modello F24** sono effettuati utiliz-

zando i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:

- **3912** - IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;
- **3913** - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- **3914** - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
- **3916** - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
- **3918** - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
- **3923** - IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
- **3924** - IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
- **3925** - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
- **3930** - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.

Inoltre, per esigenze di monitoraggio, per il versamento tramite il modello F24 dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita è istituito il codice tributo:

- **3939** - IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

In sede di compilazione del modello F24

I codici tributo sono esposti nella sezione "IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", riportando i seguenti dati:

- nel campo "codice ente/codice comune" indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella "Ravv." se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella "Acc." se il pagamento si riferisce all'acconto;
- barrare la casella "Saldo" se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un'unica soluzione, barrare entrambe le caselle "Acc." e "Saldo";
- nello campo "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo "Anno di riferimento" indicare l'anno d'imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato "AAAA".

Nel caso in cui sia barrata la casella "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

Per i versamenti dell'IMU da effettuare tramite il **modello F24 EP** sono confermati i codici tributo già istituiti con le risoluzioni n. 53/E del 5 giugno 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013:

- **350E** - IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- **351E** - IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE;
- **353E** - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE;
- **355E** - IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE;
- **357E** - IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
- **358E** - IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE;
- **359E** - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
- **360E** - IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE.

In sede di compilazione del modello F24 EP

I codici tributo sono esposti nella sezione "IMU" (valore G), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati", riportando i seguenti dati:

- nel campo "codice", il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nel campo "riferimento A" (composto da sei caratteri):
- nel primo carattere, un valore a scelta tra "A" (acconto), "S" (saldo), "U" (unica soluzione);
- nel secondo carattere, un valore a scelta tra "R" (ravvedimento) oppure "N" (nessun ravvedimento);
- nel terzo carattere, un valore a scelta tra "V" (immobili variati) oppure "N" (immobili non variati);
- dal quarto al sesto carattere, il numero degli immobili, da 001 a 999;
- nel campo "riferimento B", l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Si può pagare in ritardo: come ricorrere al ravvedimento operoso?

Chi non ha provveduto a versare l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.

Il contribuente può versare ugualmente il tributo dovuto, con l'applicazione di una **sanzione ridotta** e degli **interessi moratori**. Sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative.

ve di accertamento.

Regolarizzazione omesso, ridotto o tardivo versamento in presenza di regolare dichiarazione	
entro 14 giorni dal termine di versamento	sanzioni ridotte allo 0,1% (pari a 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo
dal 15° giorno dal termine di versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine	sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo
oltre il 30° giorno dal termine di versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine	sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo
oltre il 90° giorno dal termine di versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine	sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo
oltre 1 anno dal termine di versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine	sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo
oltre 2 anni dal termine di versamento	sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo

Calcolo interessi e versamento in caso di ravvedimento

Gli interessi vanno calcolati in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU in cui doveva essere versata l'imposta alla data del versamento a sanatoria.

La percentuale degli interessi è dell'**1,25 % annuo dal 1° gennaio 2022**.

Una volta calcola l'imposta, la sanzione e gli interessi si compila il modulo di versamento IMU (F24 o bollettino postale IMU) nel quale vanno indicati i codici tributo dell'imposta cui si riferisce il versamento ed indicato l'ammontare complessivo da versare (imposta + sanzione + interessi).

Vanno compilati anche gli altri campi del modello e dovrà essere barrata la casella "ravv. operoso". Le somme dovute in capo ad ogni singolo rigo vanno arrotondate.

Nel caso il versamento si riferisce alla regolarizzazione d'imposta dovuta per più codici tributo, per ogni singolo codice tributo occorrerà comprendere nel totale da versare le somme dovute per sanzioni ed interessi riferite a quel preciso codice tributo.

Una volta effettuato il versamento il contribuente conserverà la **ricevuta**. Nessuna comunicazione è dovuta al Comune relativamente alla regolarizzazione effettuata.

Fisco

Attuazione del PNRR

Sistemi tributari senza “modelli”

di Franco Osculati - Professore ordinario F.R. di Scienza delle finanze presso l'Università di Pavia

Il sistema tributario italiano richiede innovazioni importanti, ma non c'è un modello alternativo al quale uniformarsi. La stessa definizione di “riforma” suona impropria e eccessiva. Ma anche alla “manutenzione” si oppongono forti ostacoli politici, difficilmente superabili. La vera novità strutturale del disegno di legge delega riguarda l'IRPEF, in relazione alla quale, oltre alla riproposizione della necessità di riordinare deduzioni e detrazioni (che sono una giungla), campeggia l'accettazione di un “modello compiutamente duale”. Ma dopo gli ultimi due o tre mesi di lavoro parlamentare sui temi fiscali, il modello duale sembra già tramontato...

Mario Draghi, nel suo Discorso d'insediamento quale Presidente del Consiglio dei Ministri (Senato, 17 febbraio 2021), dedicò una certa attenzione al tema dell'**imposizione tributaria**.

“Nel caso del fisco [...] non bisogna dimenticare che il sistema tributario è un **meccanismo complesso**, le cui parti si legano l'una all'altra. Non è una buona idea cambiare le tasse una alla volta [...] le esperienze di altri Paesi insegnano che le riforme della tassazione dovrebbe essere affidata a esperti [...] Un metodo simile fu seguito in Italia all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso quando il Governo affidò ad una commissione di esperti, fra i quali Bruno Visentini e Cesare Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro sistema tributario, che non era stato più modificato dai tempi della riforma Vanoni del 1951”.

La riforma degli anni Settanta fu epocale, per una serie di motivi, tra i quali, principalmente, l'introduzione dell'IRPEF e dell'IVA in sostituzione di un ampio numero di tributi preesistenti.

Una riforma ai giorni nostri, quando e se, **difficilmente** sarà di una **portata comparabile**, se non altro perché IRPEF e IVA potranno/dovranno essere modificate, ma non superate. Del resto, nei brani successivi del discorso Draghi accenna soltanto all'IRPEF: “[...] va studiata una riforma complessiva dell'IRPEF con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo, riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività”.

Tuttavia, in tale discorso era ben presente il tema della **complessità**, da intendersi sia come riferimento a una materia complicata, sia come necessità di assumere un quadro complessivo coerente, cioè un “modello” (almeno nel campo dell'imposizione sui redditi).

La riforma del fisco nel PNRR

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) nel capitolo dedicato alle riforme indica la riforma fiscale tra le “azioni chiave” e richiama la necessità di “un intervento complessivo”; aggiunge che il Governo è

chiamato a presentare al Parlamento una legge delega entro il 31 luglio 2021. La delega al Governo per la revisione del sistema fiscale vede la luce il 5 ottobre scorso nella forma di un testo di 10 articoli, relativamente stringati, dedicati a criteri generali sui tempi di realizzazione delle modifiche, sulla riscossione e alla codificazione, nonché ad alcune singole imposte, quali l'IRES, l'IRAP e l'IMU.

La vera **novità strutturale** riguarda (riguarderebbe, come vedremo) l'**IRPEF**, in relazione alla quale, oltre alla riproposizione della necessità di riordinare deduzioni e detrazioni (che sono una giungla), campeggia l'accettazione di un “**modello compiutamente duale**”.

Leggi anche

- Revisione dell'IRPEF a due vie

- Delega fiscale: IRPEF verso il sistema duale - Infografica

Il sistema duale di prelievo diretto sui redditi fu introdotto nei Paesi nordici (Svezia, Norvegia e Finlandia) rispettivamente nel 1991, 1992 e 1993. Esso, essenzialmente, si basa sulla distinzione tra **redditi da lavoro** e **redditi da capitale** (ogni forma di capitale, finanziario e reale). Per i primi è prevista una scala di progressività (che in quegli anni nei tre Paesi scandinavi toccava al margine il 56, il 47,5 e il 52,5%); per i secondi un'unica (proporzionale) aliquota in linea di principio uguale a quello del primo scaglione dell'imposta sul reddito da lavoro (dal 28 al 30%).

Così descritto ed esemplificato il sistema duale appare molto diverso dall'impianto della riforma italiana dei primi anni '70. La novità veramente strutturale che vi era veicolata si concentrava sull'IRPEF voluta come prelievo “a larga base”, ovvero i redditi di vario tipo sono sottoposti a metodi specifici di accertamento, ma i risultati vanno sommati in un unico valore cui applicare l'aliquota prevista dalla progressività a scaglioni. In realtà, questo principio ha potuto essere applicato soltanto in parte, tant'è che negli ultimi anni l'IRPEF ha assunto il carattere di un'imposta quasi

speciale sul lavoro. L'imponibile IRPEF in misura dell'82 - 83% è costituito da reddito da lavoro e da pensione.

Due strade percorribili

A fronte di questa situazione le strade teoricamente percorribili sarebbero due: sfoltire significativamente la selva di esenzioni, regimi sostitutivi, cedolari, deduzioni e detrazioni che sottraggono imponibile all'IRPEF o affidarsi ad un modello nuovo. Dopo gli ultimi due o tre mesi di lavoro parlamentare sui temi fiscali, tuttavia, il **modello duale** sembra già **tramontato**.

Infatti, anzitutto di unicità di aliquota sui redditi da capitale non se ne parla. Inoltre, la realizzazione del sistema duale richiederebbe, tra l'altro, la tassazione del reddito della prima casa, il completamento dell'imposizione sui redditi agrari, il superamento della cedolare secca sulle locazioni degli immobili, nonché un netto ridimensionamento della "flat tax all'italiana" (regime forfettario per autonomi e piccole imprese fino a 65.000 e a 100.000 euro di ricavi). Gli **ostacoli politici** a misure di questo tipo sembrano **difficilmente superabili**.

Misure siffatte, consigliabili sul piano tecnico per diverse ragioni, ridarebbero per così dire dignità all'IRPEF a larga base originaria, mentre la loro ripulsa mette in crisi il modello duale. Il che, in sé, non è un male. Il modello duale è normalmente corredato da **due ordini di motivazioni**. Il primo riguarda la concorrenza fiscale internazionale che imporrebbe di tassare il meno possibile il capitale data la sua fastidiosa capacità di fuggire repentinamente dai sistemi fiscali minimamente arcigni. In questo senso il sistema duale può essere visto come tipico della globalizzazione senza freni, tipica dei trent'anni che abbiamo alle spalle, ma che ora con Covid e guerra va reinterpretata, senza dire comunque che di fatto la mobilità del capitale finanziario è diversa della mobilità del capitale fisico.

Il secondo gruppo di motivazioni è di teoria economica. Per esempio, in letteratura c'è chi sostiene che **diversificare il prelievo a danno del lavoro** vale per mettere sullo stesso piano l'investimento fisico e l'investimento in capitale umano. I presupposti di questi studi sono però irrealistici. Più in generale anche il vantaggio per il risparmio che il sistema duale comporta può non essere di grande importanza: attualmente la maggior parte degli economisti ritiene che lo sviluppo sia "endogeno" condividendo una teoria che assegna alla qualità del capitale umano l'importanza decisiva.

Dunque, per compiere passi avanti nel sistema tributario italiano non ci si può affidare a modelli (esteri) più o meno compiuti. C'è molto da fare nel rispetto dei

tradizionali criteri di razionalità e equità. Anche questa, alquanto trascurata nel modello duale, andrà rispettata anche per i riflessi della prevedibile situazione economica dei prossimi anni.

Fisco

Dalla Corte Costituzionale

Azione di ottemperanza: illegittima l'imposta di registro per il rilascio della sentenza

di Ada Ciaccia - Dottore commercialista in Brindisi

Il divieto di rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, limita il diritto alla tutela giurisdizionale. Tale limitazione non è strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario. È quanto emerge dalla sentenza n. 140 del 7 giugno 2022 della Corte Costituzionale.

Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico dell'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che il divieto di rilascio di atti non registrati non si applichi al **rilascio** dell'originale o della copia della **sentenza** o di **altro provvedimento giurisdizionale**, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'**azione di ottemperanza** dinanzi al giudice amministrativo.

La norma richiamata, non consentendo il rilascio dei provvedimenti giurisdizionali prima del pagamento della relativa imposta di registro, precluderebbe la possibilità di agire in sede di ottemperanza per l'attuazione delle pronunce del giudice ordinario, **limitando irragionevolmente il diritto alla tutela giurisdizionale**.

In sostanza sarebbero violati gli articoli 3 e 24 Cost., inoltre l'art. 3 Cost. sarebbe altresì violato in relazione al **principio di eguaglianza**, poiché la disciplina posta dall'art. 66, comma 2, D.P.R. n. 131/1986 determinerebbe "una **discriminazione tra creditori in base alle rispettive disponibilità economiche**".

La sentenza della Consulta

Con la sentenza n. 140 del 7 giugno 2022, la Corte Costituzionale ha ritenuto la **questione** sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. **fondata** e ha dichiarato "l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo".

Non solo. La Corte ha evidenziato che la causa in esame riporta all'attenzione il delicato tema del **rapporto tra oneri fiscali e diritto alla tutela giurisdizionale**. Il problema è stato in gran parte risolto grazie all'intervento del legislatore che, nell'ambito della grande riforma fiscale degli anni Settanta, ha previsto all'art. 7, n. 7), della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), come principio direttivo, quello di **eliminare "ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi"**.

L'ordinamento si è così indirizzato verso un nuovo e più **proporzionato bilanciamento** tra i valori costituzionali che vengono in rilievo nella previsione di oneri fiscali condizionanti l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Già nel passato la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, comma 2, D.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui non prevedeva che la disposizione di cui al comma 1 non si applicasse al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata (sentenza n. 522 del 2002). In considerazione "del principio secondo cui la garanzia della tutela giurisdizionale posta dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione comprende anche la fase dell'esecuzione forzata", l'impossibilità di ottenere il provvedimento giurisdizionale munito della formula esecutiva, e quindi di procedere all'esecuzione forzata, è stata ritenuta dalla medesima sentenza in contrasto con lo stesso art. 24 Cost.

Successivamente ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima norma (sentenza n. 198/2010), nella parte in cui non prevedeva che la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 66 non si applicasse al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo.

La Corte evidenzia che il diritto alla tutela giurisdizionale non può in alcun modo essere sacrificato e ritiene che:

- il divieto di rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedendo di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, **limita il diritto alla tutela**

giurisdizionale;

- tale limitazione **non è strettamente necessaria e proporzionata** rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario perché l'obbligazione tributaria non è contestata dal contribuente.

Se in linea di principio possono quindi esistere casi in cui il dovere tributario può sì tradursi in oneri concernenti l'esercizio dello stesso diritto alla tutela giurisdizionale, la Corte chiarisce che, in concreto, ciò può avvenire solo nel rispetto del **principio di proporzionalità** e in particolare della stretta necessità, risultando costituzionalmente legittimo, quindi, solo quando l'adempimento di tale dovere non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo.

L'adempimento del dovere tributario è stato ritenuto "sufficientemente garantito dall'obbligo imposto al cancelliere di **informare l'ufficio finanziario** dell'esistenza dell'atto non registrato, ponendolo così in grado di procedere alla riscossione" (sentenza n. 522/2002).

La normativa sull'imposta di registro, infatti, al fine di garantire una tempestiva collaborazione con gli uffici finanziari nell'accertamento dei rapporti imponibili e nella percezione delle imposte dovute, prevede obblighi collaterali, la cui inosservanza è sanzionata in via amministrativa, a carico di cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali.

Questi sono tenuti, sia a richiedere la registrazione delle sentenze, dei decreti e degli altri atti alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro; sia a iscrivere gli atti soggetti a registrazione in un apposito repertorio e a presentarlo poi, ogni quadrimestre, all'ufficio finanziario.

All'amministrazione finanziaria, pertanto, è **assicurata la conoscenza dell'atto** soggetto a registrazione e, per tal via, la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta.

L'adempimento del dovere tributario, nella fattispecie censurata, risulta quindi, in questi termini, già adeguatamente tutelato, senza che sia necessario disporre anche un ostacolo alla tutela giurisdizionale, che risulta obiettivamente **eccessivo** e quindi **sproporzionato**.

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 07/06/2022, n. 140

Fisco

Dalla Gazzetta Ufficiale UE

Reverse charge fino al 31 dicembre 2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea la direttiva n. 2022/890, che proroga - fino al 31 dicembre 2026 - il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi. Proroga fino a tutto il 2026 anche per il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism -QRM) contro le frodi in materia di IVA.

Il meccanismo dell'inversione contabile (**reverse charge**) comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri in deroga alla procedura normale di applicazione dell'IVA secondo il sistema della rivalsa, mira a **contrastare le frodi** in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario.

Cosa prevede la direttiva IVA

In particolare, la direttiva IVA consente:

- agli Stati membri di avvalersi facoltativamente del **reverse charge** per il pagamento dell'IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC);
- anche la misura speciale del **meccanismo di reazione rapida** che offre agli Stati membri, a talune condizioni rigorose, una **procedura accelerata** che consente l'introduzione dell'inversione contabile, ossia una risposta più adeguata ed efficace alle frodi improvvise e massicce.

Il periodo di applicazione di entrambi i meccanismi **scade il 30 giugno 2022**.

Leggi anche Reverse charge ad ampio raggio fino al 30 giugno 2022

In arrivo due proposte legislative

La Commissione ha adottato due proposte legislative per introdurre il sistema definitivo dell'IVA, che mira a garantire una risposta globale alla frode MTIC.

Tali proposte, che dovevano inizialmente entrare in vigore il 1° luglio 2022, sono tuttora in fase di negoziazione in sede di Consiglio e non si prevede che siano adottate né che entrino in vigore prima di tale data.

Per reverse charge e QRM proroga al 2026

Il reverse charge e il QRM si sono dimostrati utili come misure temporanee e mirate, la loro scadenza priverebbe gli Stati membri di strumenti efficienti di lotta contro la frode.

Per queste ragioni, con la direttiva n. 2022/890 del 3 giugno 2022, pubblicata nella G.U.U.E. L155 dell'8 giugno 2022, viene **esteso fino al 31 dicembre 2026** il periodo di applicazione del meccanismo di inversione contabile e del meccanismo di reazione rapida. Ciò al fine di consentire la prosecuzione delle negoziazioni in sede di Consiglio relativamente al sistema definitivo dell'IVA e di sviluppare continuamente strumenti di lotta contro l'evasione fiscale e norme di comunicazione ammodernate.

Riferimenti normativi

Consiglio UE, direttiva 03/06/2022, n. 2022/890 (G.U.U.E. 08/06/2022, L155)

Fisco

Da AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO e UNGDCEC

Aiuti di Stato: ricorso al TAR delle Associazioni e dei commercialisti italiani

Le Associazioni AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO, UNGDCEC (e numerosi commercialisti che hanno agito in proprio e come amministratori di società) hanno presentato presso il TAR del Lazio il ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, per l'annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello di "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Temporary Framework per le misure di aiuto e sostegno all'economia nell'emergenza epidemiologica da covid-19 (aiuti di Stato)", in scadenza il 30 giugno.

Ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che prevede - con scadenza al 30 giugno 2022 - l'invio dell'**autodichiarazione degli aiuti Covid**.

Leggi anche

- Autodichiarazione aiuti Covid: rischio posticipo al 22 agosto per i versamenti da dichiarazioni
- Autocertificazione degli aiuti di Stato tra obbligo e facoltà

Secondo i ricorrenti, l'adempimento presenta evidenti **elementi di illegittimità**: in aperto contrasto con lo Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 6, comma 4, legge n. 212/2000), l'Agenzia delle Entrate richiede la comunicazione di **dati che sono già nella sua dispo-**

nibilità, esponendo anche il dichiarante al rischio di errori e conseguenti sanzioni civili e penali.

Inoltre, il provvedimento delinea un quadro nel quale si scorgono i profili di un **eccesso di potere** e di **traviamento della delega ministeriale** da parte dell'Agenzia delle Entrate la quale, non attenendosi alla richiesta del Ministero dell'Economia e delle finanze di una **dichiarazione sintetica** attestante il non superamento dei massimali, richiede la compilazione di un modello di 8 pagine.

In ogni caso, sottolineano le Associazioni dei commercialisti nel comunicato stampa del 7 giugno 2022, la scadenza stabilita nel 30 giugno è illogica, in ragione del fatto che i dati da riportare nel modello di autodichiarazione sono quelli relativi agli **aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022**, un arco temporale, quindi, che si conclude il giorno stesso della scadenza, in palese violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente.

Il ricorso evidenzia infatti come il contribuente subisca un **aggravio procedimentale inutile** e dalle modalità articolate e complesse che richiedono il supporto di un professionista e che sono ad alta probabilità di errore.

I ricorrenti, considerati i tempi stretti della scadenza del 30 giugno, e la non sussistenza di "reale e concreta esigenza che possa giustificare di gravare in misura così rilevante sul contribuente, imponendo degli adempimenti particolarmente complessi e delle scadenze immediate" hanno richiesto la misura della **sospensiva del provvedimento**.

Leggi anche

- Commercialisti, il termine del 30 giugno per la dichiarazione degli aiuti di stato Covid-19 è in violazione dello Statuto del Contribuente

- Autodichiarazione sugli aiuti Covid: differire il termine al 31 ottobre 2022

Riferimenti normativi

AIDC, ANC, SIC, UNAGRACO e UNGDCEC, comunicato stampa 07/06/2022

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari per l'iscrizione al SSN: come fare

Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate dalla struttura ASL tenuta all'iscrizione al SSN di tali soggetti stranieri. Lo ha chiarito la stessa Agenzia con la risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022. L'ufficio dell'Agenzia che riceve la domanda deve acquisire agli atti l'eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dalla struttura ASL.

Con la risoluzione n. 25/E del 7 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di attribuzione del **codice fiscale ai minori stranieri non regolari** e ai **minori stranieri non accompagnati** ai fini dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

L'art. 63, comma 4, D.P.C.M. 12 gennaio 2017 ("Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502") stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al **Servizio Sanitario Nazionale** e usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani.

L'art. 14, legge n. 47/2017 ha sancito l'**iscrizione obbligatoria e gratuita** al Servizio Sanitario Nazionale dei minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del **permesso di soggiorno**, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per l'iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l'attribuzione Divisione Servizi del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare permesso di soggiorno.

Pertanto, le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle Entrate dalla struttura ASL tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto.

La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice fiscale di altri soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. n.

605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).

Le richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il **modello anagrafico AA4/8** - Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia richiedente il **codice 17** - Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, etc. (art.6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973) ovvero, se relative a più minori, tramite un'unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore.

Deve essere allegata, inoltre, una **dichiarazione** della struttura ASL richiedente che attesti la **motivazione della richiesta del codice fiscale** e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN.

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l'eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la **ricerca** del soggetto **negli archivi dell'Anagrafe Tributaria**, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difforni da quelli dichiarati dalla struttura ASL.

Una volta generato il codice fiscale, l'Ufficio lo comunica all'ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza. Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 07/06/2022, n. 25/E

Fisco

Dalla Corte Costituzionale

Definizione agevolata: giudizio sospeso sino allo spirare del termine dilatorio

In caso di definizione agevolata dei carichi affidati

all'agente della riscossione, salvo che intervengano istanze di revoca, il giudizio è destinato a rimanere sospeso sino allo spirare del termine dilatorio correlato alla modalità solutoria prescelta. E' quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 141 del 7 giugno 2022.

La Commissione tributaria regionale della Calabria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale prevede che il debitore che intenda aderire alla procedura di **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione manifesta a quest'ultimo «la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il **numero di rate** nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1». Al comma 6 stabilisce che «[n]ella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'**eventuale pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».

Ad avviso del rimettente, la normativa censurata, condizionando alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata «e [di] null'altro», determinerebbe, in caso di mancato perfezionamento della procedura, una **paralisi del processo sine die**.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale della sentenza n. 141 del 7 giugno 2022, rileva innanzi tutto che il procedimento di definizione agevolata consente di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, versando le sole somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e di interessi, nonché quelle maturate a favore dell'agente

della riscossione per aggio e spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento. È questa una **forma atipica di definizione** del carico fiscale mediante **pagamento in misura predefinita**, dalla quale deriva l'elisione delle conseguenze sanzionatorie dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria e, al contempo, l'estinzione della res litigiosa nella prospettiva di «recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso» e di ottimizzare l'attività di riscossione.

Il debitore accede alla procedura di condono fiscale, manifestando all'agente della riscossione la propria volontà di aderire alla definizione attraverso un'apposita dichiarazione, con la quale sceglie se estinguere il debito in unica soluzione o in forma rateizzata, segnala l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi indicati e assume l'impegno a rinunciarvi.

A fronte della produzione di copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il giudice dispone la **sospensione del giudizio** «[n]elle more del pagamento delle somme dovute» (art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito). La durata dell'arresto processuale risulta dunque commisurata al termine finale per l'adempimento scelto dal debitore tra quelli prefissati.

Per l'adempimento dilazionato è previsto un **numero massimo di diciotto rate**, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti, rispettivamente, il 31 luglio e il 30 novembre 2019, e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. I termini per la corresponsione delle singole rate scadenti nel 2020, nel 2021 e nel 2022 sono stati più volte differiti mediante disposizioni inserite nelle normative emanate per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19.

La Corte rileva quindi che avendo il debitore optato per l'adempimento dilazionato in diciotto rate, il rimettente non potrebbe, nel giudizio principale, fare applicazione della norma derivante dall'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, dal momento che, salvo che intervengano **istanze di revoca**, **il giudizio è destinato a rimanere sospeso sino allo spirare del termine dilatorio correlato alla modalità sostitutiva prescelta**.

La Corte conclude che, nel momento in cui è stato promosso l'incidente di legittimità costituzionale, nel giudizio principale, in attesa della definizione rateale del carico tributario controverso, non potevano trovare applicazione le disposizioni impugnate. La questione

incidentale è considerata **prematura**, se l'applicazione della norma denunciata è solo eventuale e successiva pertanto le questioni di legittimità costituzionale sollevate **sono state dichiarate inammissibili**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, Sentenza 07/06/2022, n. 141

Fisco

Fondazione studi

Pagamenti e fatture elettroniche: nuovi obblighi e sanzioni

Arrivano le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e i nuovi obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022. L'analisi Condotta dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nella circolare n. 8 del 2022, ricorda che il termine per dptarsi del POS è anticipato al 30 giugno, anziché all'1 gennaio 2023. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

Con la circolare n. 8 del 2022, la Fondazione Studi dei **Consulenti del Lavoro** analizza alcune misure in materia fiscale introdotte dal decreto legge, in attuazione del PNRR, riguardo le sanzioni per mancata accettazione dei **pagamenti elettronici** e l'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022.

Sanzioni per rifiuto pagamenti elettronici

A partire dal 30 giugno in caso di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti dei medesimi soggetti la **sanzione amministrativa** pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata.

Non è prevista sanzione per i casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Obbligo di fatturazione elettronica

A partire dal 1° luglio 2022, l'obbligo di fatturazione elettronica si applica anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le **piccole imprese**, ovvero:

- i soggetti in “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011;
- i contribuenti in “regime forfetario”, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014;
- le associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398 del 1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

A cura della redazione

Lavoro e previdenza

Casi particolari

Assegno Unico percettori RdC: nuova modalità per comunicare i dati mancanti nella DSU

di Simone Baghin - Consulente del lavoro in Vicenza

Al fine di consentire al beneficiario del reddito di cittadinanza di fornire le eventuali informazioni mancanti nelle DSU per l'erogazione diretta dell'assegno unico, l'INPS, con il messaggio 2261 del 2022, ha previsto la possibilità da parte dei soggetti interessati di presentare uno specifico modello attraverso il sito internet dell'Istituto e gli Istituti di patronato. Il modello Rdc - Com AU produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Con il messaggio 2261 del 2022 l'INPS ha fornito le modalità operative qualora, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall'ISEE, l'Istituto non sia in possesso di tutte le informazioni indispensabili al fine del riconoscimento dell'integrazione al **reddito di cittadinanza** dell'**assegno unico**.

La normativa in materia di assegno unico e universale prevede che in presenza di RdC l'assegno venga corrisposto **direttamente dall'INPS d'ufficio**, assieme al reddito stesso e con le medesime modalità di erogazione.

La misura complessiva dell'integrazione Rdc/AU viene determinata dall'INPS, sottraendo dall'importo teorico spettante dell'AU la quota di Rdc relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare.

Beneficiari

I soggetti idonei alla definizione dell'AU per i quali corrispondere d'ufficio l'assegno vengono identificati dall'INPS sulla base di quanto indicato nella **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (DSU), in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE ordinario.

Erogazione dell'integrazione e calcolo dell'importo

L'integrazione Rdc/AU viene **corrisposta mensilmente** per un importo calcolato in base al numero di figli a carico presenti nel nucleo.

L'Istituto verifica mensilmente la sussistenza del diritto alla prestazione del Rdc per ogni mese di decorrenza dell'integrazione Rdc/AU e, come chiarito con la circ. n. 53/2022, l'importo dell'integrazione Rdc/AU viene calcolato con la seguente formula:

$$\text{Integrazione Rdc/AU}$$

$$=$$

$$(\text{Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico}) +$$

$$(\text{Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico})$$

Decadenza, revoca, riesame, termine e sospensione del Rdc

Alla luce del fatto che per i beneficiari del Rdc l'assegno unico e universale è corrisposto congiuntamente al Rdc, la revoca o la decadenza del Rdc comportano l'interruzione del riconoscimento dell'integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc.

Con la circ. 53/2022, l'INPS ha comunque precisato che al verificarsi di tale situazione, ove continui a sussistere il diritto alla percezione dell'assegno unico e universale, gli aventi titolo dovranno presentare apposita domanda, con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc (INPS circ. n. 53/2022).

L'Istituto, inoltre, con la suddetta circolare ha ricordato che il riconoscimento dell'integrazione Rdc/AU d'ufficio è stata effettuata, con le prime disposizioni di pagamento, in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc, tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di "dichiarante", "coniuge" e "figlio".

Procedura di trasmissione all'INPS di dati assenti nelle Dsu

Al fine di consentire al beneficiario del Rdc di fornire le eventuali informazioni mancanti nelle Dsu per l'erogazione diretta dell'AU, con il messaggio 2261 del 30 maggio 2022 l'INPS ha previsto la possibilità da parte dei soggetti interessati di presentare uno **specifico modello** "Rdc/Pdc - Com Assegno unico (AU)".

L'Istituto ricorda che il riconoscimento dell'integrazione Rdc/AU d'ufficio è stata effettuata, con le prime disposizioni di pagamento, in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc, tenendo conto e presente del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di "dichiarante", "coniuge" e "figlio".

In particolar modo, i nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento presentavano le seguenti caratteristiche:

- presenza di entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
- composizione da unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell'importo spettante.

Rispetto a queste 2 ipotesi, la presentazione del model-

lo Rdc - Com AU deve avvenire, ad esempio, nel caso in cui si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni o nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 230/2021.

Alcuni casi particolari

Genitore unico	<p>Nel caso di unico genitore con figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell'importo spettante, è necessario presentare il modello ai fini del riconoscimento della restante quota del 50%.</p> <p>In tale ipotesi, qualora sia richiesta la corresponsione dell'importo dell'integrazione per intero, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell'altro genitore, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello:</p> <p>decesso dell'altro genitore; allontanamento dell'altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità; affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc; genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano; esistenza dell'accordo con l'altro genitore, in virtù del quale si chiede l'attribuzione dell'intero importo (Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714).</p>
Nuclei complessi	<p>Possono sussistere ipotesi di nuclei Rdc complessi, in cui sono presenti nello stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti.</p>
Figli neomaggiorenni	<p>Nell'ipotesi di figli minorenni a carico che raggiungono la maggiore età in corso di godimento dell'integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d'ufficio dell'assegno si interrompe a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età.</p> <p>Al verificarsi di tale ipotesi, qualora sussistono le condizioni previste dalla legge, per l'accesso del figlio all'integrazione Rdc/AU, sarà necessario trasmettere un modello Rdc - Com AU o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.</p>
Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa	<p>Ai fini del riconoscimento della maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro e della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori, è necessario selezionare le relative opzioni nell'apposita sezione del modello Rdc - Com AU, per ogni figlio.</p>

Compilazione e trasmissione del modello

Il modello Rdc - Com AU deve essere presentato in **modalità telematica** attraverso:

- il **sito internet** dell'Istituto (www.inps.it), accedendo al servizio "reddito di cittadinanza" all'indirizzo "ht-

[tps://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/](https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/)", ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);

- gli **Istituti di patronato** (L. 152/2001).

Attenzione

Non è possibile presentare il modello Rdc – Com AU per tutte le domande di Rdc che siano state oggetto di revoca o decadenza, con carattere sanzionatorio per le quali è possibile presentare la domanda di AUU.

Effetti e decorrenza dell'integrazione riconosciuta previa presentazione del modello

Il modello Rdc - Com AU può

- essere presentato a partire **dal mese di marzo di ogni anno**, per il riconoscimento dell'integrazione eventualmente spettante nell'anno di competenza dell'AUU (dal 1° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo).
- per i periodi antecedenti al 1° marzo 2022 quindi, il modello non può essere presentato oltre il 28 febbraio 2023;
- le prime erogazioni dell'integrazione Rdc/AU spettante avvengono a partire dal mese successivo alla data di presentazione del modello;
- il modello Rdc - Com AU produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato **entro il 30 giugno dell'anno di riferimento**, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

Lavoro e previdenza

Mobilità transnazionale dei lavoratori

Assunzione locale all'estero: quali sono gli obblighi contributivi per le imprese

di Matteo Zangrillo - Avvocato in Roma – Studio Tributario Associato Battaglia Cesari Zangrillo

L'assunzione locale all'estero permette alle multinazionali, ma anche alle PMI, di gestire le risorse umane nei processi di internazionalizzazione. Nello specifico, l'assunzione locale all'estero comporta la soluzione di qualsiasi legame giuridico tra il lavoratore dipendente e la società italiana ed il relativo azzeramento del centro di costo del personale. Al momento della definizione del contratto, di fondamentale importanza è soprattutto l'analisi dei profili previdenziali poiché la quasi totalità dei Paesi esteri adotta un regime previdenziale obbligatorio al quale il lavoratore assunto localmente è tenuto ad iscriversi.

L'attuale tendenza del mercato globale del lavoro, nel contesto delle **imprese multinazionali** ed anche delle **PMI** che avanzano verso un **processo di internazionalizzazione**, impone agli Headquarters di attuare un processo di crescita più consistente a livello delle diverse sussidiarie estere, attraverso la condivisione di know how, tecnologia e personale specializzato.

In merito a quest'ultimo fattore di produzione, le risorse umane possono essere selezionate anche da più Paesi, con ricorso alla modalità dell'**assunzione locale**, sia per far fronte alle esigenze di corretta allocazione dei vari centri di costo sia di **contenimento delle spese del personale**.

Assunzione locale all'estero

L'assunzione locale all'estero comporta la soluzione di qualsiasi legame giuridico tra il lavoratore dipendente e la società italiana ed il relativo **azzeramento del centro di costo del personale**. In effetti, il lavoratore assunto da una società estera stipula un contratto di lavoro dipendente con il datore locale soggiacendone al potere direttivo essendo inserito in uno specifico ruolo all'interno dell'organigramma aziendale.

Al momento della **definizione del contratto**, di fondamentale importanza è l'analisi dei **profili previdenziali** poiché la quasi totalità dei Paesi esteri adotta un regime previdenziale obbligatorio al quale il lavoratore assunto localmente è tenuto ad iscriversi, con l'onere di pagare i contributi previdenziali secondo le norme ivi vigenti.

In tali circostanze occorre distinguere tra:

- Paesi UE, Paesi che adottano la legislazione comunitaria in virtù di appositi accordi con l'Unione europea, o Paesi con cui l'Italia ha stipulato **Accordi bilaterali di sicurezza sociale "pieni"**: il dipendente è tenuto a versare i contributi nel Paese estero di destinazione secondo la legislazione vigente;
- Paesi con cui l'Italia ha stipulato **Accordi bilaterali di sicurezza sociale "parziali"**: il dipendente è tenuto a versare i contributi nel Paese di destinazione secon-

do la legislazione vigente. In aggiunta, il lavoratore sarà obbligato a versare in Italia una quota di contribuzione previdenziale "minore" in osservanza delle previsioni dei medesimi Accordi.

- Paesi con cui l'Italia **non ha stipulato Accordi bilaterali di sicurezza sociale**: per i lavoratori italiani assunti in Paesi non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale (c.d. non convenzionati) la Legge n. 398/1987 prevede una tutela minima garantita, obbligandoli all'iscrizione specifiche forme pensionistiche obbligatorie, con il conseguente obbligo di versamento in Italia dei relativi contributi.

Adempimenti contributivi

Come si evince il trattamento contributivo differisce in maniera notevole e anche gli obblighi connessi variano in base alla presenza o meno di Accordi previdenziali con il Paese estero.

Il campo di applicazione soggettivo della Legge n. 398/1987 non è limitato ai lavoratori italiani inviati all'estero, ma si estende anche ai cittadini stranieri comunitari ed ai lavoratori extracomunitari:

- con lo status di **"soggiornanti di lungo periodo"**;
- privi dello status di **"soggiornanti di lungo periodo"**, ma in possesso di un **regolare titolo di soggiorno** e di **contratto di lavoro**.

Infine, per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo, i datori di lavoro devono farsi carico degli adempimenti contributivi riguardanti le seguenti **assicurazioni** (art. 1, comma 1, Legge 3.10.1987 n. 398):

- assicurazione per l'**invalidità**, la **vecchiaia** ed i superstiti;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro le **malattie**;
- assicurazione di **maternità**;
- assicurazione contro gli **infortuni sul lavoro** e le malattie professionali;
- fondo di garanzia per il **TFR**.

I **contributi** sono dovuti sulle **retribuzioni convenzionali** (art. 4 comma 1 Legge n. 398/1987), fissate

annualmente con decreto interministeriale (per l'anno 2022 le retribuzioni convenzionali sono stabilite dal D.M. 23.12.2021, pubblicato in G.U. 18.01.2022 n. 13). A tal riguardo, si veda la circolare INPS n. 12/2022.

Per contenere l'onere contributivo derivante dalla possibile corresponsione di contributi previdenziali obbligatori anche nel Paese estero, è prevista la **riduzione di 10 punti percentuali** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Ciò che accade spesso nella prassi è l'adozione di **policy aziendali estere** nelle quali si prevede la partecipazione del lavoratore a **fondi integrativi**, alcuni aventi natura di investimento, altri con uno scopo puramente previdenziale, al fine di fornire un pacchetto di soluzioni atte ad allocare una quota del salario che in genere è più elevata di quella italiana.

Tale prassi induce il lavoratore italiano a pensare erroneamente di aver rescisso qualsivoglia legame con l'Italia e dunque anche con le autorità previdenziali competenti solo perché ha sottoscritto un contratto di lavoro di diritto estero, tralasciando l'aspetto fondamentale della **contribuzione pensionistica in Italia**.

La palese conseguenza per il dipendente è quella di **non vedere accrescere il montante contributivo individuale** per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento obbligatorio nel nostro Paese.

Una delle ipotesi più frequenti di emersione di tale comportamento, risiede nella **denuncia formale** ad opera dei dipendenti interessati, senza la quale risulterebbe complesso per l'INPS esercitare il potere di accertamento e riscossione nei confronti del datore di lavoro estero per rinvenire la base imponibile contributiva, applicando le relative sanzioni previste dalla normativa.

Nel caso di denuncia presentata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una **sanzione civile**, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

In particolare, per una consolidata prassi degli uffici territoriali INPS, l'apertura di una rappresentanza previdenziale in Italia in un momento successivo alla stipula del contratto di lavoro estero con il dipendente, sarà sanzionata dall'INPS con l'applicazione delle sanzioni previste per omissione, anziché quelle vigenti

nei casi di evasione contributiva.

Considerazioni conclusive

Al fine eseguire gli obblighi previdenziali a regola d'arte sin dall'inizio del rapporto lavorativo estero e soprattutto di evitare l'applicazione di sanzioni da parte dell'INPS, la soluzione risiede da una parte nella **corretta informazione** dei soggetti interessati e dall'altra nella volontà degli attori di rendere la normativa italiana un'espressa pattuizione tra le parti attraverso l'inserimento di una specifica **clausola** nel **contratto di assunzione** che richiami l'art. 3 della Convenzione di Roma del 1980.

Lavoro e previdenza

Chiarimenti dell'INL

Provvedimento di sospensione dell'attività: ipotesi di mancata adozione e posticipo degli effetti

di Danilo Papa - Direttore centrale Ispettorato nazionale del lavoro

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 1159 del 7 giugno 2022, ha fornito alcuni chiarimenti sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, riformulato ad opera della legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro. In particolare, le indicazioni vertono sulla possibilità di non adottare il provvedimento cautelare o di adottarlo posticipandone gli effetti in relazione alle ipotesi in cui l'interruzione dell'attività potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni e alla produzione o potrebbe compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico.

L'INL, nella nota n. 1159 del 7 giugno 2022, evidenzia anzitutto che, rispetto alla precedente formulazione, il "nuovo" art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 non prevede alcuna discrezionalità in capo al personale ispettivo nella adozione del **provvedimento di sospensione** che, lo si ricorda, trova applicazione:

- quando **almeno il 10% dei lavoratori** presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, **senza preventiva comunicazione** di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;

- a prescindere dal settore di intervento, in caso di **gravi violazioni** in materia di tutela **della salute e della sicurezza del lavoro** di cui all'Allegato I dello stesso D.Lgs. n. 81/2008 (ad es. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, mancata formazione e addestramento ecc.).

A fronte della diversa formulazione normativa si pone dunque la necessità di chiarire se il provvedimento vada comunque adottato nelle ipotesi in cui l'interruzione dell'attività potrebbe comportare **gravi conseguenze ai beni** e alla **produzione** (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) o potrebbe compromettere il regolare funzionamento di un servizio pubblico.

Mancata adozione del provvedimento come *extrema ratio*

Già con circ. n. 3/2021, nel fornire le prime indicazioni sull'applicazione sul novellato istituto e nel richiamare la precedente circ. n. 33/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, era stata chiarita la necessità di "valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo.

Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la

sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una **situazione di maggior pericolo** per l'**incolumità dei lavoratori o di terzi** è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)".

Sulla base di tali premesse l'Ispettorato evidenzia come la **mancata adozione del provvedimento** costituisca una **extrema ratio**, legata al rischio che dalla sua applicazione possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Si tratta di una **valutazione** che, ovviamente, riguarda la **singola fattispecie** e non può che essere demandata al personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie.

Proprio perché trattasi di ipotesi a carattere eccezionale, la scelta di non applicare la sospensione deve essere **adeguatamente motivata** già nel verbale di primo accesso.

Ipotesi di mancata adozione

Le fattispecie che possono costituire un grave **rischio per la pubblica incolumità** e che dunque impedirebbero l'adozione del provvedimento cautelare possono ricondursi, ad esempio, alla **sospensione di un servizio pubblico**, in assenza di valide alternative che possano garantire l'esercizio di diritti spesso di rango costituzionale (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.) o alla sospensione dell'attività di allevamento di animali, stanti peraltro le conseguenze

di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.

no in alcun modo l'amministrazione di appartenenza.

Ipotesi di adozione con effetti differiti

In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare **significativi danni** per **ragioni tecniche, sanitarie o produttive** - ad es. per l'interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l'improvvisa interruzione - la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell'adozione del provvedimento.

In tal senso l'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce infatti che "in ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità".

Al riguardo l'Ispettorato chiarisce che per "**attività lavorativa**" non si deve intendere soltanto il singolo turno di lavoro ma il **ciclo produttivo in corso**, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Quindi, in questi casi, il provvedimento è adottato ma i suoi effetti sono posticipati al termine dell'attività e fermo restando che se, medio tempore, siano stati effettuati tutti gli adempimenti richiesti per la sua revoca ai sensi del comma 9 dell'art. 14, la sospensione "materialmente" non avrà alcuna ricaduta.

Resta ferma la sicurezza sul lavoro

Da ultimo l'Ispettorato ricorda che la continuazione dell'attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel **rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza**, cosicché sarà ad esempio impedito ai **lavoratori "in nero"** di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell'art. 14, di "imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro".

Le eventuali considerazioni contenute nel presente contributo hanno carattere personale e non impegna-

Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

Laterizi aziende industriali: ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL

Per le aziende industriali esercenti la produzione di laterizi e di manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle e le imprese del settore fibro-cemento, Confindustria ceramica Raggruppamento laterizi, Assobeton con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il 31 maggio 2022 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. Calcolati i nuovi minimi tabellari e rivista la contribuzione la

contribuzione a carico azienda per i lavoratori che aderiscono al fondo di assistenza integrativa. L'accordo decorre dal 1° aprile 2022 e scadrà il 30 settembre 2025.

Con l'ipotesi di accordo 31 maggio 2022 Confindustria ceramica Raggruppamento laterizi, Assobeton con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno **rinnovato il CCNL** per le aziende industriali esercenti la produzione di laterizi e di manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle e le imprese del settore fibro-cemento.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza **luglio 2022, ottobre 2023 e febbraio 2025**, i nuovi i minimi tabellari sono i seguenti:

Livelli	Importi mensili		
	dal 1.7.2022	dal 1.10.2023	dal 1.2.2025
ASQ	2.159,98	2.200,42	2.257,03
AS	2.159,98	2.200,42	2.257,03
A	1.816,33	1.850,34	1.897,95
B	1.482,53	1.510,29	1.549,15
CS	1.402,40	1.428,69	1.465,49
C	1.334,23	1.359,23	1.394,23
D	1.240,15	1.263,31	1.295,74
E	1.149,68	1.171,19	1.201,30
F	983,69	1.002,07	1.027,81

Malattia

Le assenze che richiedano terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini del computo per un periodo complessivo di **20 mesi** di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell'arco dei 30 mesi di calendario precedenti.

Congedi per donne vittime di violenze di genere

La lavoratrice inserita in percorsi di protezione per le donne vittime di violenze di genere ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi. Con l'accordo in parola si prevedono **ulteriori 3 mesi di permesso retribuito** per motivi connessi al percorso di protezione. Il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco di 3 anni.

Tali lavoratrici hanno altresì diritto alla trasformazione, anche temporanea del rapporto a tempo parziale e ad essere agevolate nell'utilizzo di forme di flessibilità oraria e trasferimento.

Assistenza integrativa

Dal 1° gennaio 2025 la contribuzione a carico azienda, in favore dei lavoratori che aderiranno al fondo Altea, è elevata ad **€ 7 mensili** mentre rimane confermata la

contribuzione a carico del lavoratore pari a € 3 mensili.

Lavoro a termine e somministrazione

L'assunzione a termine è consentita in base alle norme di legge, con una durata non superiore a 12 mesi.

Il contratto a termine può avere una durata non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'attività ordinaria;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

In aggiunta alle causali già previste dal CCNL per le quali il contratto a termine può avere una durata fino a **24 mesi**, l'accordo in parola stabilisce che è consentita l'assunzione a tempo determinato nella **fase di avvio di nuove attività**, intendendosi anche l'avvio di nuovi impianti e/o nuove linee o sistemi di produzione.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° aprile 2022 e scadrà il 30 settembre 2025.

Riferimenti normativi

Ipotesi di accordo 31/05/2022

Lavoro e previdenza

Contrattazione collettiva

Panificazione, rinnovato il CCNL

Per i dipendenti da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. Fippa (già Federpanificatori) e Assopanificatori (aderente a Fiesca-Confesercenti) con Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno rinnovato in data 31 maggio 2022 (con separati accordi) i CCNL di categoria. Ridefiniti i minimi tabellari e fissata l'una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale. Definite le modalità di contribuzione al sistema di bilateralità per l'erogazione delle prestazioni di welfare contrattuale. L'accordo fornisce una serie di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 in azienda. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Con separati accordi 31 maggio 2022 Fippa (già Federpanificatori) e Assopanificatori (aderente a Fiesca-Confesercenti) con Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno **rinnovato i CCNL** per i dipendenti da **aziende di panificazione** anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari.

Campo di applicazione

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di panificazione sia artigianali

che industriali, quand'anche adibito ad attività collaterali e complementari, nonché a negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi al laboratorio di panificazione o comunque funzionalmente collegati e nella disponibilità del titolare, dell'attività di produzione qualunque sia il sistema produttivo, la natura giuridica e l'inquadramento delle aziende di riferimento: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.

Sono da considerarsi panifici ad indirizzo **artigianale** quelli tali qualificabili in forza della L. n. 443/1985 e, in ogni caso, della normativa vigente.

Sono da considerare panifici ad indirizzo produttivo **industriale** quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di struttura adeguata, intendendosi per "impianto automatizzato e linea automatica di produzione" un impianto o linea produttiva che, sulla base di parametri prefissati a priori dall'operatore, può svolgere la produzione autonomamente e in via continuativa, senza necessità di interventi da parte dell'operatore stesso relativamente ad una pluralità di fasi produttive quali, ad esempio, dall'impasto degli ingredienti fino alla formatura finale o anche fino alla cottura del prodotto". Rimangono escluse da tale definizione singole attrezzature anche se telematicamente connesse tra loro ognuna delle quali sia autonomamente gestibile.

Minimi tabellari

A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo con decorrenza maggio 2022 e settembre 2022 (1° tranche € 40,00 e 2° tranche € 29,50 al liv. A2 da riparametrare per i panifici artigiani e 1° tranche € 60,00 e 2° tranche € 37,00 al liv. 3B da riparametrare per i panifici industriali), gli importi dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:

Panifici artigiani

Livelli	Importi mensili	
	dal 1.5.2022	dal 1.9.2022
A1S	1.299,46	1.337,67
A1	1.143,91	1.177,57
A2	1.006,26	1.035,76
A3	858,79	884,13
A4	761,42	783,79
B1	1.263,24	1.300,46
B2	850,18	875,13
B3S	792,54	815,90
B3	755,31	777,48
B4	671,64	691,44

Panifici industriali

Livelli	Importi mensili	
	dal 1.5.2022	dal 1.9.2022
1	1.514,40	1.561,53
2	1.396,14	1.439,50
3A	1.285,98	1.325,81
3B	1.196,40	1.233,40
4	1.009,94	1.041,28
5	899,40	927,44
6	757,74	781,31

Gli aumenti salariali stabiliti dall'accordo di rinnovo possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi in assenza di clausole espresse di non assorbibilità ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul CCNL.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale, al personale in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 31 maggio 2022 viene erogato un importo forfettario una tantum di € 200,00 (panifici artigiani) ed € 400,00 (panifici industriali) da corrispondersi con le seguenti modalità:

Panifici artigiani

- € 70,00 con la retribuzione di **maggio 2022**;
- € 70,00 con la retribuzione di **ottobre 2022**;
- € 60,00 con la retribuzione di **dicembre 2022**.

Panifici industriali

- € 140,00 con la retribuzione di **maggio 2022**;
- € 140,00 con la retribuzione di **ottobre 2022**;
- € 120,00 con la retribuzione di **dicembre 2022**.

L'importo dell'una tantum è suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Per il personale in servizio a **tempo parziale** l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Agli **apprendisti** in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 31 maggio 2022 l'una tantum viene erogata nella misura del 70% con le medesime decorrenze.

L'importo forfettario non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale, né del t.f.r.

Gli importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazioni dell'una tantum e vanno detratti dall'una tantum fino a concorrenza; tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione del mese di maggio 2022.

Bilateralità

Il sistema di bilateralità eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono ritenute indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del CCNL pertanto tali prestazioni rappresentano un diritto con-

trattuale di ogni lavoratore.

Il versamento dei contributi agli Enti bilaterali da parte dell'azienda previsto dall'accordo 7 giugno 2011 costituisce adempimento contributivo.

Per contro, il loro mancato versamento, così come la mancata adesione agli Enti bilaterali da parte dell'azienda secondo quanto previsto dall'accordo 7 giugno 2011, costituisce inadempimento contributivo.

In caso di mora totale o parziale nel versamento, il sistema bilaterale restituirà all'impresa gli importi degli eventuali pagamenti parziali e si verificheranno tutte le conseguenze contrattuali derivanti dalla mancata contribuzione, compreso l'obbligo di corresponsione dell'E.a.r., nella misura di € 20,00 mensili, per 14 mensilità. L'importo, non assorbibile, incide sugli istituti retributivi legali e contrattuali, escluso il t.f.r.

Il finanziamento della bilateralità (Ebipan e Fonsap) è stabilito in:

- per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato uguale o superiore a 9 mesi nell'arco dell'anno solare: € 20,00 mensili per 12 mensilità, di cui € 10 al Fonsap, € 5 all'Ebipan (di cui € 1 agli Enti bilaterali territoriali) e € 5 quale contributo di assistenza contrattuale (suddivisi in € 2,50 a carico del datore di lavoro ed € 2,50 a carico lavoratore, trattenuti all'atto del pagamento della retribuzione);
- per ogni dipendente a tempo determinato inferiore a 9 mesi nell'anno solare (e salvo conguagli in caso di proroghe e/o rinnovi che conducano a superare i 9 mesi): € 10,00 mensili per 12 mensilità, di cui € 5 all'Ebipan (*) e € 5 quale contributo di assistenza contrattuale.

Lavoro notturno

Alla lavoratrice madre (o al lavoratore padre mono-affidatario) potrà essere connesso un prolungamento dell'esenzione dal lavoro notturno per un periodo di 6 mesi continuativi, a partire dal 3° anno di vita del bambino.

Maternità

I lavoratori con almeno 3 anni di servizio, durante la

fruizione dell'astensione facoltativa possono ottenere l'anticipazione del t.f.r. nella misura del 30% per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

Contrattazione integrativa - Premio di risultato

Con riferimento al premio di risultato, le erogazioni retributive devono essere strettamente correlate ai risultati conseguiti, con riferimento ad incrementi di produttività ed altri elementi di competitività, compresi i margini di produttività eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi nonché ai risultati legati all'andamento complessivo dell'impresa.

Il premio potrà prevedere che l'erogazione intervenga al raggiungimento di specifici obiettivi preventivamente identificati e definiti. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e, pertanto, non sono utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il t.f.r.

Laddove sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà congelata in cifra.

Nei panifici industriali il premio variabile è costituito da criteri di produttività e flessibilità operativa e calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

Il contratto territoriale potrà stabilire di assegnare una quota dell'importo complessivo del premio su specifici parametri di redditività, efficienza e competitività aziendale, che potranno essere selezionati in ragione della maggiore pertinenza alla realtà d'impresa. Potrà anche essere prevista la facoltà per la singola azienda di prevedere quote aggiuntive al premio territoriale variabile, sempre in forma collettiva e con riferimento a parametri esclusivamente aziendali, da concordare possibilmente con le RSA.

In alternativa a quanto detto, le parti possono concordare un elemento retributivo territoriale integrante il salario.

Apprendistato

In alternativa alla retribuzione percentualizzata è possibile un inquadramento iniziale fino a 2 livelli inferiori a quello proprio dei lavoratori corrispondenti alla qualificazione cui è finalizzato il contratto, con passaggio all'eventuale livello intermedio alla data di esecu-

zione del 50% dell'arco temporale complessivo dell'apprendistato.

L'accordo 31 maggio 2022 disciplina l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l'alternanza scuola lavoro.

Lavoro a termine

L'assunzione a termine avviene in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

La durata del contratto, anche nell'ipotesi di proroghe e/o rinnovi, è disciplinata dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Il termine del contratto può essere consensualmente prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore a 24 mesi e comunque per un massimo di 4 volte entro l'arco temporale massimo, a prescindere dal numero dei contratti.

Il contratto può essere prorogato per complessivi 12 mesi. Ogni volta lo stesso sia superato, anche per effetto di proroga intervenuta entro il termine dei 12 mesi, la proroga dovrà essere giustificata con la espressa previsione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis).

In caso di rinnovo, a prescindere dalla durata dei successivi contratti, dovranno sempre essere esplicitate le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. a), b) e b-bis).

Stagionalità

Nelle assunzioni per stagionalità si applica la disciplina del D.lgs. n. 81/2015 relativa alla durata del rapporto (art. 19, comma 2), al numero complessivo dei contratti (art. 23, comma 2), alle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1), e agli intervalli temporali per riassunzioni (art. 21, comma 2), mentre non trovano applicazione i limiti nella successione di contratti a termine tra le stesse parti (art. 19, comma 2) nonché la disciplina dei limiti quantitativi di utilizzo (art. 23, comma 1).

Deve essere considerata azienda a carattere stagionale ogni singola unità produttiva autonoma sul piano organizzativo e produttivo che operi come:

- unità produttive il cui periodo di apertura al pubblico in località anche distinte da quella della sede della ditta e quand'anche appartenenti al medesimo comune, provincia o regione della stessa, coincide temporalmente con flussi turistici stagionali e che abbiano periodi di inattività non inferiori a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi;
- quelle in cui le attività, per ragioni climatiche, vanno ricondotte alla finalità di rifornire i mercati dei

prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti. A titolo esemplificativo, come periodo estivo dal 1° giugno al 30 settembre e come periodo invernale dal 1° dicembre al 30 marzo;

- le attività connesse a ricorrenze di eventi e festività, cui vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare, che determinano un incremento dei consumi. A titolo esemplificativo, il periodo natalizio (dall'ultima domenica di novembre alla 3° domenica di gennaio) e il periodo pasquale (dalle 2 domeniche precedenti a quella successiva alla Pasqua);
- le iniziative promo-pubblicitarie cui vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate;
- periodi di intensificazione dell'attività che nel corso dell'anno solare si ripetano da almeno i 3 anni precedenti.

In tutti i casi il ricorso a tale tipo di assunzioni dovrà essere contenuto nel tempo strettamente necessario.

Nell'arco dello stesso ciclo di attività stagionale non è consentito superare una durata massima complessiva di 6 mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.

Limiti numerici

Il numero dei contratti a termine non deve superare i seguenti limiti, calcolato con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato iscritti a libro unico all'atto dell'assunzione dei lavoratori a termine:

- 3 lavoratori, nelle aziende fino a 5 dipendenti;
- 1 lavoratore ogni 2 lavoratori dipendenti, nelle aziende con oltre 5 dipendenti.

Le aziende a conduzione familiare che non abbiano dipendenti a tempo indeterminato possono comunque assumere sino a 3 dipendenti a termine.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a tempo determinato per stagionalità ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine effettuate nei 12 mesi successivi da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, presso la stessa azienda, con le medesime mansioni.

Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza rispetto ad assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi riferite a mansioni già espletate nei rapporti a termine.

La richiesta va fatta entro 3 mesi (stagionalità) o entro

60 mesi (stesse attività) dalla cessazione del contratto. Tali diritti non spettano ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari.

Trattamento economico e normativo

La durata del **periodo di prova** non potrà eccedere il 50% della durata iniziale del contratto a termine e la prova non potrà essere apposta in successivi contratti a termine aventi ad oggetto il medesimo livello contrattuale prima che siano decorsi 24 mesi dalla scadenza del contratto di iniziale previsione della prova.

L'assunzione a tempo determinato per **sostituzione** di lavoratori con diritto alla conservazione del posto può avvenire per un periodo di 90 giorni di calendario antecedente o successivo rispetto al periodo programmato di assenza.

La stessa possibilità è prevista durante la fruizione dei permessi giornalieri per allattamento.

E' convenuta l'assenza di **intervalli temporali** nel caso di assunzione a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Il **comporto** in caso di malattia è riproporzionato.

Contratto di somministrazione

L'assunzione in somministrazione a termine avviene in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

I limiti percentuali del ricorso al contratto di somministrazione sono quelli previsti dall'art. 31, D.Lgs. n. 81/2015 e valgono le prerogative alla contrattazione collettiva di cui all'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015. Nei casi in cui la percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 5 contratti (panificazione industriale) e 3 contratti (settore non industriale). L'eventuale frazione di unità è arrotondata all'unità superiore.

Misure anti Covid

L'accordo fornisce una serie di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 in azienda.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e scadrà il 31 dicembre 2022.

Riferimenti normativi

Accordo di rinnovo 31/05/2022

Lavoro e previdenza
Contrattazione collettiva

Impianti sportivi e palestre
profit e no profit: intesa sul

rinnovo del CCNL

Per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit la Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno sottoscritto il 30 maggio 2022 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL. La Confederazione italiana dello Sport riassume le precedenti titolarità in capo alla Federazione Italiana Imprenditori Sportivi (F.I.I.S.) e all'Ente di Promozione Sportiva - Attività Sportive Confederale (A.S.C.). Cambiano gli importi della retribuzione nazionale conglobata. Le parti stabiliscono una disciplina transitoria per il lavoro a termine in vigore fino al 31 dicembre 2023, che sostituisce la precedente. L'accordo proroga la vigenza del contratto attuale fino al 31 dicembre

Livelli	Importi mensili	
	Dal 1.7.2022	Dal 1.10.2022
Q	1.786,15	1.855,93
1	1.701,60	1.768,08
2	1.548,54	1.609,04
3	1.395,83	1.450,36
4	1.279,82	1.329,82
5	1.206,06	1.253,18
6	1.137,50	1.181,94
7	1.048,47	1.089,43

I lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato hanno

Livelli	Maggiorazione	
	Dal 1.7.2022	Dal 1.10.2022
Q	71,45	74,24
1	68,06	70,72
2	61,94	64,36
3	55,83	58,01
4	51,19	53,19
5	48,24	50,13
6	45,50	47,28
7	41,94	43,58

Lavoro a termine

Le parti stabiliscono una **disciplina transitoria** in vigore fino al 31 dicembre 2023 che sostituisce la precedente regolamentazione della stagionalità e dei casi di intensificazione dell'attività lavorativa.

Stagionalità

L'accordo stabilisce che la stagionalità è riconducibile a tutte le imprese degli impianti sportivi rientranti nella sfera di applicazione del contratto che nel corso dell'anno di riferimento interrompano la loro attività complessiva per un periodo non inferiore a 60 giorni.

2023, con le modifiche di cui all'intesa raggiunta.

Con l'ipotesi di accordo 30 maggio 2022, la Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio e Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil hanno **rinnovato il CCNL** per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit.

La Confederazione italiana dello Sport riassume le precedenti titolarità in capo alla Federazione Italiana Imprenditori Sportivi (F.I.I.S.) e all'Ente di Promozione Sportiva - Attività Sportive Confederale (A.S.C.).

Minimi tabellari

Gli importi della retribuzione nazionale conglobata a decorrere dal **1° luglio** e dal **1° ottobre 2022** sono stati così rideterminati:

diritto ad una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata nelle seguenti misure:

Per le assunzioni effettuate in regime di stagionalità trovano quindi applicazione le deroghe previste dalla legge in materia di durata del rapporto, limiti percentuali, intervalli temporali e proroghe e rinnovi.

Intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno

Al fine di gestire i picchi di attività lavorativa l'accordo stabilisce che la disciplina della stagionalità si applica anche alle aziende non stagionali, nei periodi:

- connessi a festività religiose o civili, nazionali ed estere;

- connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
- di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività.

A tali aziende, dunque, limitatamente ai periodi di intensificazione dell'attività, troveranno applicazione le deroghe previste dalla legge in materia di durata del rapporto, limiti percentuali, intervalli temporali e proroghe e rinnovi.

Decorrenza

L'accordo proroga la vigenza del contratto attuale fino al 31 dicembre 2023.

Riferimenti normativi

Ipotesi di accordo 30/05/2022

Lavoro e previdenza

Nota INL

Sospensione attività: non applicabile in caso di pericolo

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la nota n. 1159 del 2022, sull'adozione del provvedimento di sospensione, nel caso in cui siano prevedibili gravi conseguenze ai beni ed alla produzione o compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico. In questo caso è possibile differire gli effetti della sospensione stessa, ferma restando la necessaria regolarità dell'attività che prosegue anche solo temporaneamente.

Nella nota n. 1159 del 7 giugno 2022, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene riguardo l'adozione del **provvedimento di sospensione**, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.

L'Ispettorato del lavoro ha sempre ribadito la necessità di "valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottare il provvedimento laddove sussistano esigenze di **salute e sicurezza sul lavoro** che possano determinare un maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi.

Valutazione situazioni di rischio

La mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una *extrema ratio* determinata dal rischio che dall'adozione del provvedimento possano derivare situazioni di **pericolo imminente** o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

Può integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l'esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.).

Positico della sospensione

In questo caso è necessario valutare il possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell'adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell'art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della "cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta".

La continuazione dell'attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza. Ad esempio è impedito ai lavoratori c.d. "in nero" di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità di "imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il periodo di sospensione.

A cura della redazione

Riferimenti normativi

INL, nota 07/06/2022, n. 1159

Finanziamenti

Entro il 10 giugno

Autotrasporto merci: scadenza vicina per richiedere i contributi per il rinnovo del parco veicolare

Le imprese di autotrasporto merci hanno tempo fino al 10 giugno 2022 per richiedere i contributi messi a disposizione dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per il rinnovo del parco veicolare delle imprese. La documentazione tecnica di rendicontazione dell'investimento potrà essere trasmessa a partire dal 4 luglio 2022 fino al 1° aprile 2023. I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rima-

nere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo erogato.

Ultimi giorni per le **imprese di autotrasporto merci** per richiedere i **contributi** per il rinnovo del **parco veicolare**.

È fissata infatti alle **ore 16:00 del 10 giugno 2022** la **chiusura del primo sportello 2022** per la presentazione delle domande.

Una **seconda finestra** temporale sarà attiva a partire dalle **ore 10.00 del 3 ottobre 2022** alle **ore 16.00 del 16 novembre 2022**.

La domanda deve essere presentata esclusivamente all'indirizzo Pec **ram.investimenti2022@legalmail.it**.

Entro il 30 giugno 2022, il **soggetto gestore RAM** pubblicherà l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse che sarà verificata successivamente. Il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituirà l'ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul **sito web** del **Ministero** delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nella **sezione** "Temi – Trasporti – Autotrasporto merci – Documentazione - Autotrasporto merci - Contributi ed incentivi per l'anno 2021 - Formazione e Investimenti" e sul **sito** del **soggetto della RAM** (<http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-viii-edizione>).

Leggi anche Contributi per le imprese di autotrasporto: invio delle domande dal 2 maggio

Fase di rendicontazione

Successivamente alla presentazione dell'istanza, seguirà la fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica

rendicontazione dei **costi di acquisizione** dei beni oggetto di investimento.

La documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere caricata sulla **piattaforma informatica**, che sarà resa nota sul **sito web** del **Ministero** delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul **sito** della **RAM**, dalle **ore 10.00 del 4 luglio 2022** ed entro le **ore 16.00 del 1° aprile 2023**.

Le **credenziali** di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza.

Solo successivamente a tale adempimento, entro i termini stabiliti, la domanda potrà considerarsi perfezionata.

Decorse le suddette date, le domande non rendicontate decadrebbero automaticamente.

Integrazione della documentazione

Se durante la prima fase dell'istruttoria, ci sono lacune sanabili, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a **15 giorni** entro i quali l'impresa dovrà fornire gli elementi richiesti attraverso il caricamento degli stessi sulla piattaforma informatica. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verrà conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria è dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione.

Se durante l'attività istruttoria si rilevi la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal D.M. n. 459/2021, l'impresa viene automaticamente esclusa dall'incentivo.

Da ricordare

Possono presentare domanda di contributo le **imprese di autotrasporto** di merci per **conto di terzi** attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

Sono finanziabili esclusivamente gli **investimenti** avviati in **data successiva** a quella dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 459/2021 (ovvero a far data dal 16 dicembre 2021).

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella **piena disponibilità** del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo medesimo, pena la revoca del contributo erogato.

Il contributo **non sarà erogato** nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.

I veicoli oggetto di **radiazione** per **rottamazione** devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 459/2021 (avvenuta il 15 dicembre 2021).

Se in **fase di istruttoria** sulla rendicontazione l'impresa non risulti aver perfezionato l'investimento e/o non ha presentato tutta la documentazione comprovante l'acquisto dichiarato nell'istanza in relazione al primo periodo di incentivazione, non potrà presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione (3 ottobre - 16 novembre 2022).

In caso di acquisizione dei beni mediante contratto di **leasing finanziario**, l'impresa ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta società. Dovrà, inoltre, essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa, secondo le modalità di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione.

In caso di **acquisizione di veicoli**, la concessione dell'incentivo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli comprovabile tramite la ricevuta (mod. M 2119) rilasciata dall'UMC sia avvenuta in Italia fra la data di entrata in vigore del D.M 18 novembre 2021 n. 459 (ovvero a far data dal 15 dicembre 2021), ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione (1° aprile 2023). In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri "zero"

Finanziamenti

Per il periodo d'imposta 2021

Bonus rimanenze di magazzino: invio delle comunicazioni entro il 10 giugno

Comunicazioni per richiedere il bonus rimanenze settore tessile, moda, pelletteria riferite al periodo d'imposta 2021 alle battute finali. L'invio del modello va effettuato entro il 10 giugno 2022. L'importo del credito di imposta effettivamente fruibile sarà pari al credito d'imposta comunicato moltiplicato per la percentuale che sarà definita con un futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando i fondi disponibili per l'anno 2022, pari a 250 milioni di euro, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti come risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate nella finestra temporale 10 maggio - 10 giugno 2022.

In chiusura il canale telematico per richiedere il **bonus rimanenze** settore tessile, moda, pelletteria riferito al **periodo d'imposta 2021**.

Termine ultimo per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate è infatti il **10 giugno 2022**.

Entro tale data è possibile:

- **inviare una nuova comunicazione** che sostituisce integralmente quella già trasmessa;
- **rinunciare al credito d'imposta** precedentemente richiesto.

Come effettuare la comunicazione

La comunicazione deve essere presentata in via **telematica**, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, c. 3, D.P.R. 332/1998.

A seguito della presentazione della comunicazione sarà rilasciata, **entro 5 giorni**, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Chi può richiedere il credito di imposta

Si ricorda che, per il **periodo di imposta** in corso al **31 dicembre 2021**, possono richiedere il **credito di imposta** le imprese operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 27 luglio 2021 per l'elenco dei codici Ateco 2007 ammissibili) e nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che hanno registrato un aumento del valore delle rimanenze finali di magazzino (di cui all'art. 92, c. 1, Tuir) rispetto alla media del triennio 2018-2020.

Il **metodo** e i **criteri** applicati per la **valutazione delle rimanenze finali** di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere **omogenei** rispetto a quelli utilizzati nei **3 periodi d'imposta** considerati ai fini della media. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione, mentre per i soggetti con bilancio certificato i controlli sono svolti

sulla base dei bilanci.

Leggi anche Bonus rimanenze magazzino: si amplia la platea delle imprese beneficiarie

Modalità di fruizione

L'importo del credito di imposta effettivamente fruibile sarà pari al credito d'imposta comunicato moltiplicato per la percentuale che sarà definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il **20 giugno 2022**.

Detta percentuale è ottenuta rapportando i fondi disponibili per l'anno 2022, pari a 250 milioni di euro, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti come risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate nella finestra temporale 10 maggio - 10 giugno 2022.

Nel caso in cui l'importo totale dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il credito è riconosciuto esclusivamente nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Il bonus è utilizzabile **esclusivamente** in **compensazione** mediante il **modello F24**, da presentare solo attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (il **codice tributo** da utilizzare è il "6953"). La compensazione può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del detto provvedimento con cui viene comunicata la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile. L'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta di importo superiore a 150.000 euro, invece, può avvenire solo in esito alle verifiche antimafia.

A seguito della modifica apportata dall'art. 10-sexies, D.L. n. 21/2022 il bonus può essere compensato nei periodi successivi a quello di maturazione (senza, quindi, limiti temporali).

Leggi anche Bonus rimanenze di magazzino: come calcolare l'ammontare effettivo

Finanziamenti

Dal MISE

Imprese femminili: chiuso lo sportello delle agevolazioni per sviluppo e consolidamento

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili, è disposta a partire dall'8 giugno 2022 la chiusura del-

lo sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili di cui al CAPO III del decreto interministeriale 30 settembre 2021. La valutazione delle domande di agevolazione dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori. Le domande saranno valutate tenendo conto dell'ordine di presentazione.

Con un avviso del 7 giugno 2022 pubblicato sul sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che, a seguito **dell'esaurimento delle risorse disponibili**, è disposta a partire **dall'8 giugno 2022** la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande relativamente alle agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento delle **imprese femminili** di cui al CAPO III del decreto interministeriale 30 settembre 2021.

È utile ricordare che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese femminili, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, **costituite da almeno dodici mesi** alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le lavoratrici autonome non tenute all'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese, devono essere in possesso unicamente della partita IVA, aperta da almeno dodici mesi, fatti salvi l'avvenuta iscrizione all'ordine professionale di riferimento, ove necessaria per l'esercizio dell'attività professionale interessata, nonché il possesso degli ulteriori requisiti previsti ove compatibili e ferme restando le specifiche modalità di dimostrazione dipendenti dalla natura delle attività esercitate.

Le iniziative ammissibili all'agevolazione devono prevedere programmi di investimento volti allo **sviluppo e al consolidamento di imprese femminili** e devono:

- a) essere realizzate **entro ventiquattro mesi** dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga non superiore a sei mesi;

- b) prevedere spese ammissibili **non superiori a 400.000,00** (quattrocentomila/00) euro al netto d'IVA. Con la chiusura dello sportello si passa adesso alla fase della **valutazione delle domande** di agevolazione che dovrà essere effettuata **entro sessanta giorni** dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i mag-

giori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori.

Il procedimento di valutazione terrà conto **dell'ordine di presentazione delle domande** e comprende la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, avviso 07/06/2022

Riferimenti normativi

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Decreto 29/03/2022, (Gazzetta Ufficiale 07/06/2022, n. 131)

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

Acquacoltura: in arrivo nuovi fondi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2021, il decreto 29 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che integra i fondi assegnati alle imprese acquicole. In particolare il decreto stabilisce che siano assegnati euro 614.225,95 per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore dell'acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2021, il decreto 29 marzo 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che integra i fondi assegnati alle **imprese acquicole** dal decreto 11 agosto 2022, recante criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare il decreto stabilisce che:

- siano assegnati **euro 614.225,95** (seicentoquattordicimiladuecentoventicinque/95) per il riconoscimento di contributi per le **imprese del settore dell'acquacoltura, ivi incluse le imprese che utilizzano imbarcazioni ai fini produttivi**, iscritte alla V categoria;

La somma è derivata dalle risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per l'applicazione delle singole misure di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 del decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali n. 363644 dell'11 agosto 2021 ossia i fondi non utilizzati per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca marittima, incluse quelle per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne destinate alle Regioni e Province autonome.

A cura della Redazione

Impresa

Iter del DDL Concorrenza

RC auto: risarcimento diretto esteso alle imprese assicurative estere che operano in Italia

di Giuseppe Rocco - Esperto economico

Arriva l'estensione della procedura di risarcimento diretto per RC auto anche alle imprese assicurative con sede legale in altri Stati membri che operano in Italia. La modifica introdotta nel DDL Concorrenza mira ad eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane; infatti, le imprese "comunitarie" non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio, in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto del danno hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse. Il risarcimento diretto è applicabile solo in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli e quando le lesioni del conducente danneggiato sono di "lieve entità" ex art. 139, Codice delle assicurazioni private (CAP).

Il **disegno di legge concorrenza** approvato dal Senato e ora all'esame della Camera contiene inter alia anche una specifica disposizione in materia **assicurativa** con particolare riferimento alla **RC auto**. Più in particolare si introduce una modifica alla disciplina del **risarcimento diretto (Convenzione CARD)** con l'estensione dell'adesione alla CARD anche alle imprese estere UE che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi (LPS).

Come ha ricordato l'Ivass in una recente audizione parlamentare già in occasione della precedente legge concorrenza 2017 (Legge n. 124/2017), i provvedimenti approvati dal Parlamento hanno dato luogo, con riferimento al mercato assicurativo, a interventi potenzialmente molto incisivi come l'attività antifrode di AIA (Archivio Integrato Antifrode), il preventivatore pubblico per la RC auto, la tabella unica nazionale sui risarcimenti per le macro-lesioni.

Leggi anche [Approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021](#)

Cosa prevede la modifica della disciplina del risarcimento diretto

Cosa si prevede: In maniera più approfondita l'**articolo 31** del disegno di legge concorrenza **sostituisce** il **comma 2 dell'articolo 150** del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), al fine di estendere anche alle **imprese di assicurazione** con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica (cosiddette imprese comunitarie) la **procedura di risarcimento diretto** prevista dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private. L'attuale comma 2 escludeva proprio tale possibilità, salva espressa adesione da parte delle imprese comunitarie.

Cos'è il risarcimento diretto

Cosa è la **CARD** (risarcimento diretto): così come ha evidenziato l'Autorità di Vigilanza nel settore assicu-

rativo nel corso della sopra citata audizione la **convenzione CARD**, introdotta nel 2007, intende agevolare i consumatori danneggiati a causa di sinistri stradali consentendo loro di rivolgersi al proprio assicuratore per il risarcimento dei danni subiti. Il **risarcimento diretto** è **applicabile** solo in caso di sinistri che coinvolgono due veicoli e quando le lesioni del conducente danneggiato sono di "lieve entità" ex art. 139 CAP. In questo modo si conferiscono semplicità e facilità di trattamento dei sinistri nonché miglioramenti tangibili nella velocità di liquidazione dei danni.

L'Ivass evidenzia poi come la CARD, dal punto di vista della gestione, comporta inevitabilmente dei costi aggiuntivi che tuttavia sono compensati da sensibili vantaggi per i consumatori, valutabili da un raffronto tra la situazione pre e post 2007. In particolare, si pone in evidenza il basilare problema del reperimento delle corrette informazioni relative alla compagnia del responsabile del sinistro a cui, in assenza della CARD, doveva far fronte il danneggiato per poter avanzare richiesta di risarcimento.

Effetti della norma

Gli effetti della norma: la relazione illustrativa al disegno di legge concorrenza motiva l'estensione per **eliminare** un potenziale **trattamento discriminatorio** a danno delle **imprese italiane** rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese "comunitarie" non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse.

Così come evidenziava l'Ivass l'estensione della CARD alle imprese estere è un aspetto importante sia per un effettivo level playing field per tutte le imprese operanti in Italia, sia per salvaguardare i benefici acquisiti dalla CARD a favore dei consumatori. La presenza di imprese fuori CARD crea disparità di tratta-

mento per tutti quei danneggiati che dovessero avere la doppia sfortuna di subire un incidente e di incorrere in un'impresa di controparte estera non aderente alla CARD. Naturalmente resta sempre possibile, in via di principio, prosegue l'Autorità di Vigilanza, per un qualunque assicurato-danneggiato rivolgersi all'impresa del responsabile anziché alla propria, ma come propria scelta libera e consapevole e non come opzione della compagnia offerente.

Riforma della CARD: la proposta Ivass

La proposta Ivass di riforma della CARD: va poi evidenziato come l'Ivass abbia di recente proposto una riforma della CARD dal momento che il sistema concretamente implementato per questa rivalsa, si sottolinea, si basa sulla fissazione periodica di **valori forfettari** fissati da un'apposita **Commissione ministeriale** in funzione dei **costi medi** dei veicoli (e dei loro guidatori) danneggiati.

Questo sistema dei forfait non è esente da critiche, incentivando comportamenti opportunistici in presenza di piccoli sinistri (sotto il forfait), non pienamente neutralizzati dal meccanismo degli incentivi/penalizzazioni introdotto da IVASS, su indicazione del Legislatore, col **Provvedimento n. 18/2014**.

Si auspica allora di avviare una riforma della CARD che superi le suddette aporie o con un affinamento e **riarticolazione** dei **forfait** o, in alternativa, col passaggio a forme di "piè di lista" (adeguatamente monitorate dalle parti in causa) che riflettano i reali ammontari del risarcimento. Qualunque riforma, conclude l'Autorità di Vigilanza, dovrà tenere fermi i due principi base della CARD, vale a dire l'opzione in capo ai consumatori (e non alle imprese) di risarcimento diretto e la garanzia di parità di trattamento tra imprese italiane ed estere.

Impresa
Da Assonime

Aiuti di stato: criteri di valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea

Assonime ha pubblicato la circolare n. 18 del 7 giugno 2022, avente ad oggetto "Aiuti di Stato, Next Generation EU e modifiche del Regolamento generale di esenzione per categoria" con cui analizza i criteri di valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle misure di aiuto di Stato contenute nelle riforme e nei progetti di investimento di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare la circolare analizza la guida pratica generale e la serie di specifici guiding templates (modelli di orientamento) che si riferiscono ai diversi settori pubblicati dalla Commissione Europea al fine di aiutare gli Stati membri nel disegnare le misure di aiuto che accompagnano le riforme e i progetti di investimento contenuti nei piani nazionali di ripresa e resilienza.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 18 del 7 giugno 2022, avente ad oggetto "**Aiuti di Stato, Next Generation EU e modifiche del Regolamento generale di esenzione per categoria**" con cui analizza i criteri di valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle misure di aiuto di Stato contenute nelle riforme e nei progetti di investimento di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nella circolare sono state illustrate le modifiche introdotte nel 2021 al regolamento generale di esenzione per categoria (GBER), che consentono agli Stati membri di attuare senza notifica preventiva alla Commissione ulteriori misure, oltre a quelle già coperte dall'esenzione per categoria, in una prospettiva di semplificazione e a sostegno della transizione verso un'economia verde e digitale.

Infine la circolare si sofferma sull'interazione tra le disposizioni in materia di aiuti di Stato e la disciplina dei finanziamenti dell'UE gestiti a livello nazionale, nonché combinati con fondi gestiti a livello centrale dalla Commissione.

Per aiutare gli Stati membri nel disegnare le misure di aiuto che accompagnano le riforme e i progetti di investimento contenuti nei piani nazionali di ripresa e resilienza, la Commissione europea ha pubblicato a dicembre 2020, e successivamente integrato e aggiornato,

una guida pratica generale e una serie di specifici **guiding templates** (modelli di orientamento) che si riferiscono ai diversi settori.

La guida pratica della Commissione

In particolare, la guida pratica, da ultimo aggiornata il 3 febbraio 2022, distingue fra quattro tipologie di sostegno alle riforme o agli investimenti:

- **misure che non costituiscono aiuto di Stato**, come ad esempio alcune misure che forniscono sostegno finanziario direttamente ai cittadini, le quali non necessitano di notifica preventiva alla Commissione europea perché non soggette al controllo della stessa ai sensi dell'articolo 107 TFEU;

- **misure che, pur costituendo aiuti, non vanno preventivamente notificate alla Commissione** perché rientrano in regimi di aiuto esistenti già approvati o esentati dalla notifica;

- **misure nuove che, pur costituendo aiuti, non vanno notificate alla Commissione** europea perché rientrano nell'ambito di applicazione di un regolamento di esenzione. Ad esempio, le misure disegnate in modo da rispettare le regole de minimis o che rientrano nel GBER non devono essere notificate alla Commissione europea e possono essere attuate subito dagli Stati membri;

- **misure di aiuto che devono essere notificate alla Commissione** per l'approvazione prima della loro attuazione.

La circolare per ogni categoria presenta un approfondimento.

I Guiding templates

Oltre alla guida generale, sono stati pubblicati sul sito della Commissione europea (DG Competition) una serie di guiding templates, **modelli di orientamento settoriali** con una struttura uniforme che coprono le diverse tipologie di progetti di investimento. Si tratta di documenti tecnici che intendono aiutare gli Stati membri a delineare gli elementi di aiuto contenuti nei loro piani di ripresa e resilienza in linea con le regole sugli aiuti di Stato, fornendo una guida specifica per settore. I Guiding templates riguardano in particolare aiuti agli investimenti nei seguenti settori:

- infrastrutture di energia e idrogeno;
- produzione di energie rinnovabili;
- efficienza energetica negli edifici;
- infrastrutture di ricarica/rifornimento per la mobilità a basse emissioni;
- acquisto di veicoli e altre modalità di trasporto a zero/basse emissioni;
- infrastrutture di connettività ad altissima capacità, compreso 5G e fibra ottica;

- digitalizzazione delle amministrazioni e della sanità;
- investimenti sui sistemi di istruzione e formazione,
- incluse le competenze digitali e la relativa connettività;
- processori innovativi e tecnologie dei semiconduttori;
- infrastrutture e servizi cloud.

Ciascun template, dopo la descrizione della specifica tipologia di investimento, ripercorre la disciplina in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alla comunicazione sulla nozione di aiuto, e ne illustra l'applicazione alla tipologia di aiuti nel settore considerato, riportando esempi e richiamando eventuali ulteriori disposizioni sugli aiuti di Stato applicabili nel settore specifico

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.